

17 dicembre 2021

Accordo sulle misure volte a garantire la sicurezza della Federazione Russa e degli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico

Traduzione non ufficiale

Bozza

La Federazione Russa e gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), di seguito denominati le Parti, riaffermando la loro aspirazione a migliorare le relazioni e ad approfondire la comprensione reciproca, riconoscendo che una risposta efficace alle sfide contemporanee e alle minacce alla sicurezza nel nostro mondo interdipendente richiede sforzi congiunti di tutte le parti, determinati a prevenire attività militari pericolose e quindi a ridurre la possibilità di incidenti tra le loro forze armate, rilevando che gli interessi di sicurezza di ciascuna parte richiedono una migliore cooperazione multilaterale, una maggiore stabilità politica e militare, prevedibilità e trasparenza, riaffermando il loro impegno nei confronti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dell'Atto istitutivo del 1997 sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza tra la Federazione russa e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, del Codice di condotta del 1994 sugli aspetti politico-militari della sicurezza, la Carta per la sicurezza europea del 1999 e la Dichiarazione di Roma "Relazioni Russia-NATO: una nuova qualità" firmata dai capi di Stato e di governo della Federazione russa e degli Stati membri della NATO nel 2002, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si ispirano nelle loro relazioni ai principi della cooperazione, della sicurezza equa e indivisibile. Esse non rafforzano la loro sicurezza individualmente, nell'ambito di organizzazioni internazionali, alleanze o coalizioni militari a spese della sicurezza di altre Parti.

Le Parti risolveranno tutte le controversie internazionali nelle loro relazioni reciproche con mezzi pacifici e si asterranno dall'uso o dalla minaccia della forza in qualsiasi modo incompatibile con gli scopi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le Parti non creano condizioni o situazioni che pongano o possano essere percepite come una minaccia per la sicurezza nazionale di altre Parti.

Le Parti esercitano una moderazione nella pianificazione militare e nello svolgimento di esercitazioni per ridurre i rischi di eventuali situazioni pericolose, conformemente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresi quelli stabiliti negli accordi intergovernativi sulla prevenzione degli incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali e nello spazio aereo sovrastante, nonché negli accordi intergovernativi sulla prevenzione delle attività militari pericolose.

Articolo 2

Al fine di affrontare le questioni e risolvere i problemi, le Parti utilizzeranno i meccanismi delle consultazioni bilaterali o multilaterali urgenti, compreso il Consiglio NATO-Russia.

Le Parti si scambieranno regolarmente e volontariamente valutazioni sulle minacce contemporanee e sulle sfide alla sicurezza, si informeranno reciprocamente sulle esercitazioni e le manovre militari e sulle principali disposizioni delle loro dottrine militari. Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle attività militari, sono utilizzati tutti i meccanismi e gli strumenti esistenti per le misure volte a rafforzare la fiducia.

Devono essere istituite linee telefoniche dirette per mantenere i contatti di emergenza tra le parti.

Articolo 3

Le Parti ribadiscono che non si considerano avversarie.

Le parti mantengono il dialogo e l'interazione per migliorare i meccanismi di prevenzione degli incidenti in alto mare e al di sopra di essi (principalmente nella regione dei Paesi Baltici e del Mar Nero).

Articolo 4

La Federazione Russa e tutte le Parti che erano Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico rispettivamente al 27 maggio 1997 non dispiegheranno forze militari e armamenti sul territorio di nessuno degli altri Stati in Europa, in aggiunta alle forze di stanza su tale territorio a partire dal 27 maggio 1997. Con il consenso di tutte le parti, tali dispiegamenti possono aver luogo in casi eccezionali per eliminare una minaccia alla sicurezza di una o più parti.

Articolo 5

Le Parti non schierano missili terrestri a medio e corto raggio in zone che consentano loro di raggiungere il territorio delle altre Parti.

Articolo 6

Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico si impegnano ad astenersi da qualsiasi ulteriore allargamento della NATO, compresa l'adesione dell'Ucraina e di altri Stati.

Articolo 7

Le Parti che sono Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico non condurranno alcuna attività militare sul territorio dell'Ucraina e di altri Stati dell'Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale.

Al fine di escludere incidenti, la Federazione Russa e le Parti che sono Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico non devono condurre esercitazioni militari o altre attività militari al di sopra del livello della brigata in una zona di larghezza e configurazione concordate su ciascun lato della linea di confine della Federazione Russa e degli Stati in un'alleanza militare con essa, nonché le Parti che sono Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Articolo 8

Il presente accordo non pregiudica né deve essere interpretato in modo da pregiudicare la responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, né i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di deposito degli strumenti di ratifica, esprimendo il consenso ad essere vincolati da esso, presso il Depositario da più della metà degli Stati firmatari. Per quanto riguarda uno Stato che abbia depositato il suo strumento di ratifica in una data successiva, il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data del suo deposito.

Ciascuna parte del presente accordo può recedere dal presente accordo dandone opportuna comunicazione al depositario. Il presente accordo cessa di avere effetto per tale parte [30] giorni dopo il ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

Il presente Accordo è redatto in russo, inglese e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede, e sarà depositato nell'archivio del Depositario, che è il Governo di ...

Fatto in [la città di ...] questo [XX] giorno di [XX] duemila e [XX].

[Accordo sulle misure volte a garantire la sicurezza della Federazione russa e degli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico - Министерство иностранных дел Российской Федерации \(mid.ru\)](#)

17 dicembre 2021

Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa sulle garanzie di sicurezza

Traduzione non ufficiale

Bozza

Gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa, di seguito denominati "Parti", guidati dai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione sui principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki del 1970 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché nelle disposizioni della Dichiarazione di Manila del 1975 sulla risoluzione pacifica delle controversie, la Carta per la sicurezza europea del 1982 e l'atto istitutivo del 1999 sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza tra l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord e la Federazione russa,

ricordando l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza in qualsiasi modo incompatibile con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, sia nelle loro relazioni reciproche che internazionali in generale,

sostenere il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha la responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionali,

riconoscendo la necessità di sforzi congiunti per rispondere efficacemente alle moderne sfide e minacce alla sicurezza in un mondo globalizzato e interdipendente,

considerando la necessità di rispettare rigorosamente il principio di non ingerenza negli affari interni, compreso l'astenersi dal sostenere organizzazioni, gruppi o individui che invocano un cambiamento di potere incostituzionale, nonché dall'intraprendere qualsiasi azione volta a modificare il sistema politico o sociale di una delle Parti contraenti,

tenendo presente la necessità di creare ulteriori meccanismi di cooperazione efficaci e rapidi da avviare o di migliorare quelli esistenti per risolvere le questioni e le controversie emergenti attraverso un dialogo costruttivo sulla base del rispetto reciproco e del riconoscimento degli interessi e delle preoccupazioni reciproche in materia di sicurezza, nonché per elaborare risposte adeguate alle sfide e alle minacce in materia di sicurezza,

cercando di evitare qualsiasi confronto militare e conflitto armato tra le Parti e rendendosi conto che uno scontro militare diretto tra di esse potrebbe portare all'uso di armi nucleari che avrebbero conseguenze di vasta portata,

riaffermendo che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta, e riconoscendo la necessità di compiere ogni sforzo per prevenire il rischio di scoppio di tale guerra tra gli Stati che possiedono armi nucleari,

riaffermendo i loro impegni derivanti dall'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulle misure volte a ridurre il rischio di scoppio di una guerra nucleare del 30 settembre 1971, dall'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla prevenzione degli incidenti in alto mare e sopra l'alto mare del 25 maggio 1972, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'istituzione di centri per la riduzione del rischio nucleare del 15 settembre 1987, nonché l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla prevenzione delle attività militari pericolose del 12 giugno 1989,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le parti cooperano sulla base di principi di sicurezza indivisibile, uguale e immutata e a tal fine:

non intraprende azioni, non partecipa né sostiene attività che incidano sulla sicurezza dell'altra parte;

non attuano misure di sicurezza adottate da ciascuna Parte, individualmente o nel quadro di un'organizzazione internazionale, di un'alleanza o di una coalizione militare che possano minare gli interessi fondamentali dell'altra Parte in materia di sicurezza.

Articolo 2

Le Parti si adoperano affinché tutte le organizzazioni internazionali, le alleanze militari e le coalizioni alle quali almeno una delle Parti partecipa aderiscano ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Le Parti si astengono dall'utilizzare i territori di altri Stati allo scopo di preparare o effettuare un attacco armato contro l'altra Parte o altre azioni che ledono gli interessi fondamentali dell'altra Parte.

Articolo 4

Gli Stati Uniti d'America si impegnano ad impedire un'ulteriore espansione verso est dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e a negare l'adesione all'Alleanza agli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Gli Stati Uniti d'America non stabiliranno basi militari nel territorio degli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che non siano membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, non utilizzeranno le loro infrastrutture per alcuna attività militare o svilupperanno con essi una cooperazione militare bilaterale.

Articolo 5

Le Parti si astengono dal dispiegare le loro forze armate e i loro armamenti, anche nel quadro di organizzazioni internazionali, alleanze o coalizioni militari, nelle zone in cui tale dispiegamento potrebbe essere percepito dall'altra Parte come una minaccia alla sua sicurezza nazionale, ad eccezione di tale dispiegamento all'interno dei territori nazionali delle Parti.

Le Parti si asterranno dal far volare bombardieri pesanti equipaggiati per armamenti nucleari o non nucleari o dal dispiegare navi da guerra di superficie di qualsiasi tipo, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, alleanze o coalizioni militari, nelle aree situate rispettivamente al di fuori dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, da dove possono attaccare obiettivi nel territorio dell'altra Parte.

Le Parti mantengono il dialogo e cooperano per migliorare i meccanismi di prevenzione di attività militari pericolose in alto mare e al di sopra di essi, anche concordando la distanza massima di avvicinamento tra le navi da guerra e gli aeromobili.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a non schierare missili a raggio intermedio e a corto raggio lanciati da terra al di fuori dei loro territori nazionali, nonché nelle aree dei loro territori nazionali, da cui tali armi possono attaccare obiettivi nel territorio nazionale dell'altra Parte.

Articolo 7

Le Parti si astengono dal dispiegare armi nucleari al di fuori dei loro territori nazionali e restituiscono ai loro territori nazionali le armi già dispiegate al di fuori dei loro territori nazionali al momento dell'entrata in vigore del Trattato. Le Parti eliminaranno tutte le infrastrutture esistenti per il dispiegamento di armi nucleari al di fuori dei loro territori nazionali.

Le Parti non addestreranno personale militare e civile di Paesi non nucleari all'uso di armi nucleari. Le Parti non condurranno esercitazioni o addestramento per forze di uso generale, che includano scenari che implichino l'uso di armi nucleari.

Articolo 8

Il trattato entra in vigore a decorrere dalla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta relativa all'espletamento da parte delle parti delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Fatto in due originali, ciascuno in lingua inglese e russa, entrambi i testi sono ugualmente autentici.

Per gli Stati Uniti d'America

Per la Federazione Russa